

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
I^a SEZIONE
L.N.P.**

**COMUNICATO UFFICIALE N. 019/CGF
(2011/2012)**

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 269/CGF – RIUNIONE DEL 6 MAGGIO 2011**

1° COLLEGIO

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Lorenzo Attolico, Prof. Vincenzo Fortunato – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DELL'UDINESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE INFLITTA AL CALC. INLER GOKHAN SEGUITO GARA UDINESE/PARMA DEL 23.4.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 175 del 26.4.2011)

All'esito dell'esame degli atti relativi all'incontro Udinese/Parma, disputato in data 23.4.2011 e valevole per il Campionato di Serie A, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti comminava al calciatore Inler Gokhan la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara e ammonizione per aver tenuto un comportamento scorretto nei confronti di un avversario (quinta sanzione), nonché per aver, all'atto dell'ammonizione, contestato palesemente la decisione arbitrale fronteggiando petto contro petto il direttore di gara.

Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la Udinese Calcio, la quale lamenta l'eccessiva entità della sanzione erogata, anche in considerazione (i) del successivo pentimento manifestato dal calciatore nei confronti del direttore di gara, (ii) della natura non fallosa dell'intervento che ha causato l'ammonizione del giocatore in questione, (iii) della particolare situazione di tensione esistente in campo al momento dell'ammonizione, nonché (iv) delle precedenti decisioni arbitrali, già contestate dalla società e relative alle ultime partite.

Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 6.5.2011, sono presenti il calciatore Inler e l'avvocato della società, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso.

La Corte, esaminati gli atti e segnatamente il preciso e dettagliato referto arbitrale, valutata l'irrilevanza delle circostanze addotte dall'Udinese Calcio, ritenendo, peraltro, che il fatto stesso che il calciatore Inler si sia scusato con l'arbitro a fine partita prova da un lato che il comportamento contestato sia effettivamente avvenuto e dall'altro la gravità della condotta posta in essere dal calciatore medesimo, con la conseguenza che la sanzione allo stesso inflitta non può che considerarsi congrua.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall'Udinese Calcio di Udine e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2° COLLEGIO

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Lorenzo Attolico, Dr. Francesco Cerini – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

2) RICORSO DELL'U.S. LECCE CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. DI MICHELE DAVID SEGUITO DI RISERVATA SEGNALAZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE, EX ART. 35, COMMA 1.3 C.G.S IN ORDINE ALLA GARA CHIEVO VERONA/LECCE DEL 01.05.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 179 del 3.5.2011)

A seguito di segnalazione ricevuta da parte del Procuratore Federale, in relazione all'incontro Chievo Verona/Lecce, disputato in data 1 maggio 2011 e valevole per il Campionato di Serie "A", il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, acquisite ed esaminate, ex art. 35 comma 1.3 C.G.S., le relative immagini televisive, infliggeva al calciatore David Di Michele la squalifica per tre giornate effettive di gara per aver colpito con uno schiaffo un avversario.

Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la U.S. Lecce S.p.A., la quale, in primo luogo, eccepisce l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della segnalazione e della prova televisiva, atteso (i) che la condotta posta in essere dal calciatore Di Michele è avvenuta sotto gli occhi dell'Assistente di gara, (ii) che l'Arbitro, subito dopo il presunto scontro in questione, ha richiamato a sé i calciatori protagonisti del predetto episodio, redarguendoli in merito alle condotte dagli stessi posti in essere. A detta della Società, pertanto, l'episodio in questione, pur non essendo stato oggetto di diretta percezione dell'Arbitro, deve essere ritenuto rientrante nella sua sfera di valutazione, con la conseguenza che, essendo la "prova televisiva" un mezzo di prova utilizzabile esclusivamente per accertare condotte non viste dal Direttore e dagli Assistenti di gara, la segnalazione e la richiesta di ammissione della prova televisiva stessa dovranno essere ritenute inammissibili e/o improcedibili. La Società sostiene, altresì, che le immagini, sulle quali è basata la decisione del Giudice Sportivo, non consentono di provare con certezza l'offensività della condotta posta in essere dal Sig. Di Michele, condotta questa che, ad ogni modo, non può essere ritenuta violenta.

Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 6 maggio 2011, sono presenti la Procura Federale, il Sig. Di Michele e l'Avv. Sticchi Damiani, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso.

La Corte, esaminati gli atti, rileva che le immagini in questione non provano pienamente la condotta violenta contestata al calciatore Di Michele e dimostrano, peraltro, come l'evento in questione si sia verificato nello spazio visivo dell'Assistente di gara. Ad ogni modo, la Corte ritiene che la condotta in questione possa tutt'al più concretizzare gli estremi della condotta antisportiva che coinvolge entrambi i calciatori protagonisti dello scontro e che come tale non può rilevare in sede di prova televisiva.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del reclamo con richiesta di procedimento d'urgenza, come sopra proposto dall'U.S. Lecce di Lecce annulla la sanzione inflitta al calc. Di Michele David.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma 18 luglio 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete